

REGOLAMENTO (UE) N. 334/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 721/2008 per quanto concerne la composizione dell'additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 721/2008 della Commissione⁽²⁾ autorizza un preparato del batterio *Paracoccus carotinifaciens* ricco di carotenoide rosso come additivo per mangimi nell'alimentazione di salmoni e trote fino al 15 agosto 2018. Tale additivo per mangimi è classificato nella categoria degli «additivi organolettici», nel gruppo funzionale a) ii). «Coloranti: sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale».
- (2) La Commissione ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni dell'autorizzazione per quanto concerne la composizione dell'additivo per mangimi. Tale domanda era corredata dai dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'Autorità).
- (3) Nel suo parere del gennaio 2010, l'Autorità ha concluso che la modifica richiesta non compromette la sicurezza e l'efficacia del prodotto⁽³⁾.
- (4) La valutazione del preparato modificato dimostra che esso soddisfa le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 721/2008.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 721/2008, terza colonna, «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico»,

i termini:

«— 10-15 g/kg adonirubin

— 3-5 g/kg cantaxantina»

sono sostituiti dai termini:

«— 7-15 g/kg adonirubin

— 1-5 g/kg cantaxantina».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 198 del 26.7.2008, pag. 23.

⁽³⁾ EFSA Journal (2010), 8(1), pag. 1428.

